

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

ANALISI

CONTROVERSIE SUL CREDITO

*La voluntary
sotto la lente
antiriciclaggio*

di Antonio Criscone

La clausola di salvaguardia non salva dall'usura

Nel 2015 l'Uff (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) ha analizzato e trasmesso agli organi investigativi quasi 85mila segnalazioni di operazioni sospette, in materia di contrasto al riciclaggio. Circa 10mila in più rispetto all'anno precedente, segnala la relazione annuale pubblicata giovedì scorso, con un forte incremento delle segnalazioni da parte di professionisti. Un dato che viene spiegato con la congiuntura del perfezionamento delle pratiche di voluntary disclosure. La

La Cassazione stravolge una pratica consolidata ma salva la commissione di massimo scoperto in vigore fino al 2009

Antonio Criscone

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Entrambi piuttosto sonori. La I sezione civile della Cassazione, con la sentenza 12965/16 depositata lo scorso 22 giugno, si occupa in maniera molto innovativa di due questioni importanti: il superamento della soglia d'usura in presenza di

un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ma solo mediante l'astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 c.c., perché tesa a eludere il divieto di pattuire interessi usurari. Come spiega l'avvocato Letizia Vescovini (intervistata in questa pagina): «Sino ad oggi gli istituti di credito ritenevano che fosse possibile sfiorare di fatto il tasso soglia usura in presenza di una clausola di questo tipo e fosse sufficiente correggere ex post il tasso effettivamente applicato riportandolo entro soglia e tar-

del cc, potrà vedere lo scatenarsi di proposte ai risparmiatori di iniziative per muovere causa a banche o finanziarie in presenza della clausola di salvaguardia. Un esempio di formulazione può essere questo: «La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato al sensi dell'art. 2 comma quarto, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo». Il cliente però devono valutare bene se questa possibilità possa essere esperita o meno sul piano civilistico.

SALVA LA CMS

Tutt'altra musica per i clienti delle banche per quanto riguarda la com-

LE INDICAZIONI PER IL TASSO

FORMULA TEG

Si sommano interessi, Cms e spese e si moltiplicano per 36500 diviso i cosiddetti "numeri" (i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i saldi di periodo, detti "capitali" ed i "giorni" in cui si è registrato quel determinato saldo). L'usurarietà del rapporto si configurerebbe se la Cms applicata superasse quella prevista dalle istruzioni ed aggiunta all'interesse corrispettivo determina un superamento del tasso soglia. La formula è quella



RISPARMIO&FAMIGLIA
In casi di crisi

Come difendersi quando il debito diventa insostenibile

Più strumenti di tutela per chi è in difficoltà



Cinque anni fa e mia moglie abbiamo contratto un mutuo con una rata piuttosto esosa ma gestibile alla luce dei nostri redditi. Qualche tempo dopo abbiamo contratto anche un finanziamento per l'acquisto

continuando a pagare soltanto gli interessi; va detto tuttavia che molti intermediari rinunciano anche agli interessi, e ne rimandano il pagamento alla fine del periodo di sospensione, per non complicare troppo la procedura», spiega Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin, l'associazione italiana del credito al consumo e immobiliare.

In generale, in Italia il debito dei privati non è particolarmente elevato. «Secondo i dati di Bankitalia - prosegue Piano Mortari - il livello di indebitamento delle famiglie nel secondo trimestre 2015 era al 62,7% del reddito disponibile, contro il 66% della media europea. Va speci-

ficazioni di disagio profonde», commenta l'esperto.

Per aiutare i risparmiatori, nel 2012 è stata varata una legge che aiuta a risolvere situazioni in cui l'indebitamento è diventato insostenibile e ottenere con diverse procedure l'esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti. «Con questa legge si è pensato di offrire degli strumenti per uscire da situazioni di crisi a soggetti che in precedenza erano esclusi dalle procedure alternative al fallimento», spiega Fabio Guastadisegna, partner di Clifford Chance. In pratica, il soggetto in difficoltà può ristrutturare i propri debiti con tre diversi strumenti: proponendo un accordo ai creditori, richieden-

Cosa c'è da sapere

SOVRAINDEBITAMENTO E TASSE NON PAGATE

Vorrei sapere se la richiesta di un piano del consumatore per risolvere una situazione di sovraindebitamento può comprendere anche l'esposizione debitoria nei confronti dell'Ennio.

Sì, può comprendere: l'Agenzia delle entrate ha precisato che tra i debiti risanabili con le procedure previste dalla legge n.3 del 2012 (quindi non solo con il piano del consumatore ma anche con l'accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio) rientrano anche quelli di natura fiscale. Su questa ultima voce però ci sono delle limitazioni, perché per l'Iva e per le ritenute operate e non versate è possibile solo richiedere la dilazione del pagamento, non la ristrutturazione del debito in base a una percentuale, come avviene con le altre esposizioni (mutui, prestiti personali e finalizzati, eccetera). Le procedure di soluzione delle crisi da sovraindebitamento possono essere richieste non solo dai consumatori, cioè dalle persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all'attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ma anche dagli imprenditori agricoli e dalle piccole imprese non ammesse alle procedure concorsuali.

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Ho sentito che dal 2012 è possibile anche per i privati chiedere la ristrutturazione dei debiti. Vorrei sapere in particolare in cosa consiste la procedura di liquidazione del patrimonio e quali sono gli effetti.

Se una persona si trova in una situazione di sovraindebitamento - cioè in una condizione di squilibrio tale obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte», in alternativa al cosiddetto piano del consumatore può richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, eccetto quelli impignorabili, cioè quelli di prima necessità. Il debitore deve allegare alla richiesta l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, l'inventario di tutti i propri beni e la lista delle spese necessarie al sostentamento della sua famiglia.

Anche in questo caso, come nel piano del consumatore, serve una relazione dell'Organo di composizione delle crisi sulla fattibilità della liquidazione, non è necessario l'accordo con i creditori ma basta l'omologazione del giudice. Questa procedura può essere esperita sia dal consumatore sia dalla società non sottoposta a fallimento. La procedura di liquidazione è attuata da un liquidatore nominato dal giudice.

[News center](#) [Dettaglio News](#)[News center](#) [Ricerca avanzata](#)**Class action Usa contro grandi banche per manipolazione swap su tassi interesse** 26/11/2015

09:49 - RSF

NEW YORK, 26 novembre (Reuters) - Una class action è stata avviata ieri contro dieci importanti banche attive a Wall Street e due piattaforme di trading con l'accusa di un accordo segreto per limitare la concorrenza nel mercato degli swap sui tassi di interesse, che vale 320.000 miliardi di dollari.

Lo scrive il servizio Reuters lfr secondo cui l'azione legale, presentata al Tribunale di Manhattan, accusa Goldman Sachs (GS.N), Bank of America Merrill Lynch (BAC.N), JPMorgan Chase (JPM.N), Citigroup (C.N), Credit Suisse (CSGN.VX), Barclays (BARC.L), BNP Paribas (BNP.EQ), UBS (UBSG.VX), Deutsche Bank e Royal Bank of Scotland (RBS.L) di collusione per ostacolare il trading degli interest rate swaps su piattaforme elettroniche, come avviene per i titoli azionari.

Le banche sarebbero così riuscite a evitare la concorrenza di istituti non bancari nel redditizio mercato degli swap sui tassi.

Nessun commento da Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, BNP Paribas, Credit Suisse e Royal Bank of Scotland. Non è stato possibile raggiungere sul momento JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank e UBS.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

Titoli correlati a questa news: GOLDMAN SACHS GROUP GOS.FRA (News, Quotazione), GOLDMAN SACHS GROUP GS.N (News, Quotazione),



RISPARMIO & FAMIGLIA
In casi di crisi

Come difendersi quando il debito diventa insostenibile

Più strumenti di tutela per chi è in difficoltà



Cinque anni fa io e mia moglie abbiamo contratto un mutuo con una rata piuttosto esosa ma gestibile alla luce dei nostri redditi. Qualche tempo dopo abbiamo contratto anche un finanziamento per l'acquisto

continuando a pagare soltanto gli interessi: vadetto tuttavia che molti intermediari rinunciano anche agli interessi, e ne rimandano il pagamento alla fine del periodo di sospensione, per non complicare troppo la procedura», spiega Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin, l'associazione italiana del credito al consumo e immobiliare.

In generale, in Italia il debito dei privati non è particolarmente elevato. «Secondo i dati di Bankitalia - prosegue Piano Mortari - il livello di indebitamento delle famiglie nel secondo trimestre 2015 era al 62,7% del reddito disponibile, contro il 66% della media europea. Va speci-

tuazioni di disagio profondo», commenta l'esperto.

Per aiutare i risparmiatori, nel 2012 è stata varata una legge che aiuta a risolvere situazioni in cui l'indebitamento è diventato insostenibile e ottenere con diverse procedure l'esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti. «Con questa legge si è pensato di offrire degli strumenti per uscire da situazioni di crisi a soggetti che in precedenza erano esclusi dalle procedure alternative al fallimento», spiega Fabio Guastardisegni, partner di Clifford Chance. In pratica, il soggetto in difficoltà può ristrutturare i propri debiti con tre diversi strumenti: proponendo un accordo ai creditori, richieden-

SOVRAINDEBITAMENTO E TASSE NON PAGATE

Vorrei sapere se la richiesta di un piano del consumatore per risolvere una situazione di sovraindebitamento può comprendere anche l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario. Sì, può comprendere: l'Agenzia delle entrate ha precisato che tra i debiti risanabili con le procedure previste dalla legge n. 3 del 2012 (quindi non solo con il piano del consumatore ma anche con l'accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio) rientrano anche quelli di natura fiscale. Su questa ultima voce però ci sono delle limitazioni, perché per l'Iva e per le ritenute operate e non versate è possibile solo richiedere la dilazione del pagamento, non la ristrutturazione del debito in base a una percentuale, come avviene con le altre espositazioni (mutui, prestiti personali e finalizzati, eccetera). Le procedure di soluzione delle crisi da sovraindebitamento possono essere richieste non solo dai consumatori, cioè dalle persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all'attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ma anche dagli imprenditori agricoli e dalle piccole imprese non ammesse alle procedure concorsuali.

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Ho sentito che dal 2012 è possibile anche per i privati chiedere la ristrutturazione dei debiti. Vorrei sapere in particolare in cosa consiste la procedura di liquidazione del patrimonio e quali sono gli effetti. Se una persona si trova in una situazione di sovraindebitamento - cioè in una condizione di «squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte», in alternativa al cosiddetto piano del consumatore può richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, eccetto quelli impignorabili, cioè quelli di prima necessità. Il debitore deve allegare alla richiesta l'elenco i tutti i creditori e delle somme dovute, l'inventario di tutti i propri beni e la lista delle spese necessarie al sostentamento della sua famiglia. Anche in questo caso, come nel piano del consumatore, serve una relazione dell'Organo di composizione delle crisi sulla fattibilità della liquidazione, non è necessario l'accordo con i creditori ma basta l'omologazione del giudice. Questa procedura può essere esperita sia dal consumatore sia dalla società non sottoposta a fallimento. La procedura di liquidazione è attuata da un liquidatore nominato dal giudice

Faro sui prestiti. La notifica, relativa all'avviso di fine indagini, condotte dal procuratore Ruggiero

L'inchiesta dei Pm di Trani: 62 indagati per reato di usura

Coinvolti gli ex dirigenti Bankitalia, Tarantola e Saccomanni, e i vertici, dal 2005 al 2012, di Mps, UniCredit, Bnl e Pop Bari

Vincenzo Rutigliano
TRANI

Usura bancaria continuata ed aggravata ai danni di alcuni clienti-imprenditori del barese. Questa l'accusa mossa dalla procura della Repubblica di Trani ai vertici di **Bnl, UniCredit, Mps e Popolare di Bari**. Tra gli indagati nomi di alto profilo come quello del presidente della Rai, Anna Maria Tarantola, in qualità di ex capo della Vigilanza di Bankitalia, e il ministro dell'Economia del governo Letta, Fabrizio Saccomanni, ex dg di Bankitalia. Alle 62 persone sotto inchiesta la guardia di Finanza ha notificato altrettanti avvisi di fine indagine per il reato di usura che sarebbe stato commesso in relazione a finanziamenti concessi, prevalentemente, sotto forma di anticipazioni su conto corrente. Secondo il pm inquirente, Michele Ruggiero, il reato di usura è stato compiuto dagli organismi di governance e di controllo delle banche con il concorso morale degli ex vertici di Bankitalia e di un attuale dirigente del dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e Finanze. Questi ultimi - secondo l'accusa - contravve-

nendo alle disposizioni della legge sull'usura, prescrivevano alle banche di calcolare (attraverso una particolare formula algoritmica) gli oneri dei finanziamenti concessi in rapporto al credito «accordato», anziché (come richiesto dalla legge) a quello effettivamente «erogato/utilizzato» dal cliente, così preconstituendo le condizioni per una elaborazione (e successiva segnalazione a Bankitalia) da parte della banche di tassi effettivi globali (cosiddetti Teg) falsati, poiché più bassi di quelli effettivamente praticati. Di conseguenza - secondo le indagini della guardia di Finanza - gli interessi/remunerazioni applicati dalla banche alla clientela per determinate categorie di finanziamenti (in forma di anticipazioni su c/c) risultavano sempre entro i limiti dei «tassi soglia», pur essendo in concreto ad essi superiori e, come tali, usurari.

Per il ruolo avuto in Bankitalia sono indagati anche l'ex direttore generale Vincenzo Desario, e gli ex capi della Vigilanza succedutisi nel tempo: Francesco Maria Frasca, Giovanni Carosio, Stefano Mieli e Luigi Federico Signorini. Per il ministero

dell'Economia è indagato Giuseppe Maresca, a capo della quinta direzione del dipartimento del Tesoro. Agli otto indagati viene contestato di aver - tra il 2005 e il 2012 - adottato consapevolmente determinazioni amministrative in contrasto con la legge sull'usura fornendo consapevolmente un "contributo morale ne-

LA VICENDA

Sotto la lente del magistrato sono finiti alcuni prestiti concessi dalle quattro banche a privati e piccole imprese in Puglia tra il 2005 e il 2012

cessario" ai fatti-reati di usura "materialmente commessi dalle banche".

Tra le 62 persone coinvolte vi sono il presidente del cda della Banca Nazionale del Lavoro, Luigi Abete, e l'amministratore delegato, Fabio Gallia, l'ex vicepresidente Piero Sergio Erede, e il presidente del collegio sindacale, Pier Paolo Piccinelli. Per UniCredit l'ex presidente del cda, Dieter Rampl, il dg Roberto Ni-

castro, l'ex ad, Alessandro Profumo, ora presidente del cda di Mps (di questa banca sono indagati pure l'ex presidente Giuseppe Mussari e l'ex vice presidente Francesco Gaetano Caltagirone) e l'attuale ad, Federico Ghizzoni. Ieri sera UniCredit ha replicato che «ritiene infondata piena fiducia nell'operato dell'organo giudiziario e confida che - con avvenuto in casi analoghi che hanno interessato e interessano il settore bancario - venga riconosciuta l'assoluta correttezza dell'operato della banca». Per UniCredit Banca di Roma è indagato Paolo Savina, ex presidente del cda e per UniCredit Banca d'Impresa l'ex presidente Mario Fertonani, l'attuale vicepresidente vicario di UniCredit spa, Candido Fois, e Piergiorgio Iulio, figlio dell'ex ministro Guardasigilli, Anna Maria Cancellieri, ne sua precedente qualità di ad di UniCredit Banca d'Impresa. Per la banca Popolare di Bari sono indagati presidente del cda e ad, Marco Jabini, l'ex presidente, Fulvio Saro il dg Pasquale Lorusso.

© RIPRODUZIONE RISI

OYSTER ELIDORIAN SELECTION - Class B EU

LA POSTA DEL RISPARMIATORE

SPORTELLO RECLAMI | IL SOLE RISOLVE

Il cliente PostePay e il rimborso del prelievo fraudolento

Sono titolare di una carta PostePay. Ho subito una frode di 1.785 euro nel febbraio 2013 e ho inviato una lettera raccomandata il 2 aprile 2013 all'Ufficio Reclami di Poste Italiane con la descrizione dettagliata dei prelievi fraudolenti subiti e allegando la denuncia originale presentata alla Polizia Locale di Salvador de Bahia in Brasile, dove mi trovavo, più la lista dei movimenti nel periodo gennaio-febbraio 2013, riguardante quei prelievi, richiesta (tramite mia sorella) all'ufficio postale 6 di Bologna.

Non avendo ricevuto risposta, ho inviato una seconda raccomandata (5 giugno 2013) e due successivi fax (28 agosto 2013 e 13 settembre 2013), nonché effettuato ripetuti solleciti telefonici al servizio assistenza; una querelle interminabile che ho cercato di riassumere in un successivo fax (31 marzo 2014) inviato al suddetto Ufficio Gestione Reclami (chidendo l'accredito al mio libretto postale c/o l'Ufficio postale di Bologna 17 e dandomene comunicazione all'indirizzo di mia sorella). Non ho ricevuto ancora niente.

Sono ancora all'estero per lavoro e non sono nelle condizioni di poter pazientare ancora, per ottenere il rimborso di quanto sottrattomi, non per mia trascuratezza.

**Francesco Monaco
(via e-mail)**

RISPONDE

POSTE ITALIANE

Informiamo il signor Monaco che Poste Italiane dopo avere effettuato le verifiche ha provveduto ad attivare l'iter per il rimborso della somma. Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

DECALOGO PER VIAGGIARE



Viaggi e carte di pagamento o di credito. Per evitare di avere problemi ci sono anche delle regole basilari da seguire. Non segnate mai il Pin, e soprattutto non sulla carta stessa, mai inserire il Pin nei dispositivi aprirporta. Salvate i numeri per il blocco delle carte nella rubrica del cellulare. Fissate dei limiti di utilizzo massimi giornalieri e mensili per le vostre carte.

All'estero fate i prelievi presso sportelli bancomat all'interno degli istituti bancari durante gli orari di apertura e conservate copia delle ricevute. Su Internet eseguite i pagamenti soltanto su pagine sicure che trasmettono i dati in modo cifrato non rispondete mai ad e-mail che chiedono dati personali quali numeri di carte, credenziali di accesso o simili.

Se prezzo medio di carico e valore fiscale dei titoli differiscono

prodotti, il loro aggiornamento in tempo reale e la loro coerenza. Il "prezzo di carico" indicato nell'area patrimonio il giorno della vendita era invariato da almeno cinque anni.

Quanto sopra mi porta a ritenere che la Banca, nella sua qualità di depositario, debba

anche di quanto segnalato dalla signora Gallagher Iglesias per il miglioramento dei processi aziendali

Difficoltà a


trasferirsi al

stipore mi accorgo che facevano riferimento a un numero di posizione da me mai avuto (per la precisione il n.6343426). Continuando a non avere riscontro alcuno ed essendo passati dal primo

reclamo oltre due mesi, risolsivo per la seconda volta. La società e l'orano di

1

Pensionato di 66 anni sposato con moglie di 15 anni più giovane in separazione dei beni e con un figlio minore



LA LETTERA

Il 66enne

L RISPARMIO

RI

Il consulente tecnico abbrevia il processo

Comprare al prezzo di detto al bravissimo el *private banking* che mi avva: «Non si può fare e a che il giudice può che le azioni non vanno iudici pensano che le ano troppo rischiose. n libretto di risparmio». «zioni. Posso aprire un nome dei genitori e a loro in custodia i titoli maggiore età?». «Sì, ma vuole un atto di donazione tori che va fatto dal sarà più caro del valore ioni. Oppure potranno e e ricomprare, ma si no pagare le tasse sugli ali utili. Vuole un io? Lasci perdere», ra il consulente. on lascerò perdere. dietro questa rigidità che uno sembrerà poca cosa discriminazione del , c'è una violazione del all'uguaglianza previsto ostra Costituzione e tutto c'è un danno per il a paese: come possiamo una cultura d'impresa o iaria fra quei giovani ssati se gli impediamo di re in modo facile agli enti essenziali per capire omia, i mercati e l'impresa? alcuno che ha un'idea? Un ta? Vogliamo fare una one per cambiare codice e fiscale? Fatevi sotto, é da oggi farò partire una agna, nel mio minuscolo, cambiamento. In meglio.

Con l'accertamento di parte una lite civile può chiudersi prima Ma va condotto bene e con professionisti seri

Lucilla Incorvati

■ Non solo processi ordinari per chi è in lite con le banche. Ai tanti che si sono visti applicare condizioni economiche e tassi di interessi in violazione della legge, l'ordinamento mette a disposizione l'accertamento tecnico di parte. Su questo tema si è espresso di recente con un'ordinanza la presidente del Tribunale di Castrovillari, Caterina Chiaravallotti, che ha ribadito lo scopo "deflattivo" di questa procedura che punta a dare risposte in tempi rapidi in sede di contenzioso. L'ordinanza, che nell'approfondita motivazione richiama i numerosi precedenti, anche della Corte di Cassazione, utili per capire l'evoluzione della giurisprudenza su questo strumento, mette in risalto la capacità della consulenza di snellire il contenzioso, proprio grazie a un accertamento tecnico preventivo, finalizzato anche a una soluzione transattiva tra le parti. Cosa non da poco, considerati i tempi della giustizia ordinaria.

Nell'ordinanza al consulente tecnico era stato chiesto di procedere all'analisi contabile per il ricalcolo del Teg (Tasso effettivo globale) contrattuale, tenendo conto degli interessi

ordinari e di mora contrattualmente previsti, per rilevare il superamento del tasso soglia di usura sia in base alla normativa speciale vigente (ad esempio la legge 96/108) sia alle recenti pronunce della Cassazione civile (in primis la sentenza n. 350/13); la rideeterminazione per ogni rata del tasso globale contrattuale (somma di interessi ordinari, di mora e oneri aggiuntivi); la rideeterminazione per ogni rata del tasso soglia, secondo le modalità previste per i tassi effettivi globali me-

di, pubblicati trimestralmente da Bankitalia; la determinazione e il calcolo dell'importo "usurato" nei periodi in cui il tasso applicato sulle somme pagate era superiore al tasso soglia.

«La valutazione del requisito dell'urgenza e della rilevanza dell'accertamento tecnico preventivo — scrive il magistrato nella motivazione — è riservata al giudice del merito; l'ambito dell'accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito; deve, pertanto, ritenersi consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato».

Nell'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, si dice che i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, necessari per ammettere il ricorso ex articolo 696 Codice di procedura civile, devono emergere anche della consulenza tecnica di parte. In linea a quanto indicato in un'altra recente sentenza del Tribunale di Padova del 10 marzo scorso, si evidenzia che le perizie di parte debbano essere redatte in modo corretto, ad opera di periti specializzati, poiché si sta iniziando a formare un orientamento giurisprudenziale che, in presenza di perizie errate e di errate interpretazioni giurisprudenziali, condanna il cliente al pagamento di somme a titolo di lite temeraria.

A COSA SERVE IL CONSULENTE TECNICO

696

L'ARTICOLO DEL CODICE

L'accertamento tecnico preventivo (articolo 696 del Codice di procedura civile) così come previsto dalla legge è uno strumento che dà vita ad una procedura più snella. Concretamente, con questo procedimento il cliente che ritiene gli siano stati applicati tassi in misura non conformi alla legge può chiedere, prima dell'instaurazione del contenzioso vero e proprio, che il Tribunale nomini un consulente tecnico al fine di predisporre una perizia che accerti il reale importo eventualmente dovuto.

RISPARMIO & INVESTIMENTI

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Sovrindebitamento con uscita a ostacoli

Meccanismi complicati mentre restano al palo gli organismi di composizione della crisi

Antonio Criscione

■ Una situazione di indebitamento delle famiglie sempre più preoccupante, ma alla quale la risposta istituzionale è ancora insufficiente. Secondo i dati di Banca d'Italia elaborati dall'economista Carlo Milani per l'associazione Proseguo, 1,3 milioni di famiglie (il 5,4%) sono in una situazione di sovrindebitamento. Il dato è riferito al 2012, da allora la situazione non può che essere peggiorata. Partiamo dal sovrindebitamen-

to. Perché ci sia una situazione di questo genere in corso, occorre che all'indebitamento si aggiunga una situazione di deficit non rimediabile. Non va quindi confusa con i conti in rosso, anche magari in modo stabile. Si tratta invece di una situazione squilibrata, con una spirale non sciogliabile di debito crescente.

Il procedimento per la rimessa in pari di chi vuole uscire da una situazione di sovrindebitamento (detto in termini più tecnici: l'edebitamento, l'uscita dai debiti) non funziona. Pochissimi casi di soggetti che si sono rivolti alle sezioni fallimentari dei tribunali. Al più infatti non conviene fare questo passo. «Pagare un professionista che curi la procedura e, verosimilmente uno che assista l'interessato - spiega Luciano Panzani, presidente della Corte di Appello di Roma - è un costo troppo elevato. E questo si vede dal fatto che ai tribunali di tutt'Italia sono arrivate po-

chissime richieste: il meccanismo così come è adesso non è appetibile per tutti, forse solo per coloro che abbiano un consistente patrimonio personale che possa essere liquidato».

La legge 3 del 2012 che ha previsto questo meccanismo è più volte stata criticata per l'eccessivo aggravamento della procedura che "governa" l'uscita dalla crisi. Un "parafallimento" per un comune cittadino non è probabilmente la soluzione migliore. Uno dei punti qualificanti di quella legge però ancora non ha visto la luce: non è stato ancora pubblicato, infatti, il regolamento che disciplina gli organismi di composizione della crisi. Un "collegio" con diverse professionalità per accompagnare appunto l'uscita dal sovrindebitamento. Lo scorso anno una prima versione del regolamento che dovrebbe istituire gli organismi di composizione, non ha superato i rilievi del consiglio di Stato. Attualmente al ministe-

UN FENOMENO IN CRESCITA

I dati

Nel 2012 secondo i dati di Banca d'Italia rielaborati dall'associazione romana Proseguo, le famiglie sovrindebitate erano 1,3 milioni, pari al 5,4%, e la proiezione fatta per il 2013 è che salissero al 5,6 per cento. Dato il peggioramento della crisi certo non è da immaginare che siano diminuite.

Il flop della legge

La procedura messa in atto dalla legge 3 del 2012 non ha funzionato perché pochissimi cittadini si sono rivolti ai giudici per superare la situazione di indebitamento eccessivo.

ro della giustizia si sta lavorando per rivedere il resto. Fino a che però non sarà pubblicato, gli unici soggetti abilitati ad assistere chi è in difficoltà sono i professionisti, ma la soluzione, come detto è poco utilizzata da coloro che sono in difficoltà.

«La legge è stato un flop - afferma Silvia Castronovi di Altroconsumo - quindi la cosa migliore resta puntare sull'educazione finanziaria dei clienti, avvertendoli di non indebitarsi per più di un terzo delle proprie entrate. Soprattutto mettendoli sull'avviso per quanto riguarda elementi come i tassi variabili, che oggi sono appetibili, ma potrebbero con il tempo diventare insostenibili». E spiega che occorre puntare sulla trasparenza delle informazioni date dai consulenti e sul rischio implicito di alcuni strumenti, che possono non essere compresi fino in fondo dai consumatori, come nel caso delle carte revolving.

ARMANDO/ZONE BENVENUTA

«Per dare aiuto occorre più di una procedura»

INTERVISTA

do che: «gli aspetti psicologici sembrano meno tecnici di quelli giuridici e strettamente economici. Ma se non si

lanciare una procedura meramente giuridica. E da questo punto di vista si può notare come i soggetti che cercano di

pensa che proprio per il loro bilancio deficitario, queste ultime non esprimano pur sempre un margine di tipo eco-

circondano. E per questo l'approccio psicosociale è indispensabile, perché serve appunto ad rendere parte attiva e consapevole chi è in difficoltà».

RISPARMIO & INVESTIMENTI

IL PUNTO

CATTIVI PAGATORI E CENTRALE RISCHI

L'Africa tra fiducia e finanza

In questa rubrica ho insistito molto spesso sull'importanza della fiducia per garantire

l'ordinato e buon funzionamento dei mercati finanziari. Molto spesso, gli attacchi a questa fiducia vengono dagli stessi intermediari che, con comportamenti scorretti, rompono il patto fiduciario che li lega al risparmiatore inducendo in questo scetticismo e allontanandolo dall'investimento, precondizione perché un mercato finanziario possa svilupparsi e l'economia progredire.

Stigmatizzarli non è — come magari gli stessi intermediari o le loro rappresentanze possono pensare — un "attacco alla categoria", ma il frutto della consapevolezza che lo sviluppo finanziario e quello dell'economia riposano su una solida base di fiducia. *Dott. Guido Carli*

Check up del debito per evitare la black list

Tutti gli interessati hanno diritto di accesso alle proprie informazioni intermediari sanzionate. Se non correggono i dati

Antonio Criscione

■ Una cattiva nomea è più facile da prendere che da perdere. Se questo vale in generale, può essere ancora più grave se si finisce in un elenco di cattivi pagatori. Un'eventualità che può pregiudicare le possibilità creditizie di chi viene indicato. Una situazione che può riguardare chiunque perché si può finire in una "li-

stenuta. Come sempre però un conto è la statistica, un conto è finire tra i cattivi pagatori se poi si deve chiedere un prestito o fare un mutuo per acquistare la prima casa. Secondo Beatrice Rubini, direttore della divisione servizi ai consumatori di Crif, «prima di chiedere un finanziamento sarebbe importante fare una verifica della propria storia creditizia, per farsi un'idea di come la propria posizione sarà vista dall'istituto al quale ci rivol-

giamo». Ma anche chi ha dei prestiti in corso dovrebbe opportunamente fare periodicamente fare un *check up*: «Può servire — dice Rubini — per prendere consapevolezza dei propri debiti anche per gestire il rischio di sovraindebitamento. A volte ci capitano persone che non ricordavano di avere per esempio una cartace se ne accorgono quando

sultano rate non pagate a proprio nome e, quindi, si può essere classificati come cattivi pagatori anche per colpa altrui. Nel caso in cui ci si rechi a chiedere un prestito e arrivi a una risposta negativa, il cittadino ha diritto di sapere dove l'intermediario ha trovato i dati che lo riguardano e sulla base dei quali ha preso la decisione di non erogare il finanziamento. A quel punto si può richiedere l'accesso alla centrale rischi (Sistema di informazioni creditizie, Sic) privata (o quella di Banca d'Italia) per le somme superiori a 30 mila euro), Relativamente ai Sic privati se nell'archivio sono effettivamente presenti dati riferibili al richiedente, non si paga nulla, se non ce ne sono, si pagano 10 euro richiesti con la risposta.

Da Bankitalia segnalano errori nel-

6 mesi	ISTRUTTORE Periodo di tenuta dell'istruttoria del finanziamento.
1 mese	PROCEDURE INTERROTTI Il caso in cui cliente rinuncia o c'è stato un rifiuto.
36 mesi	RESTITUZIONI PUNTUALI Dopo 36 mesi dalla data di estinzione effettiva.
12 mesi	

RISPARMIO & INVESTIMENTI

CONTI CORRENTI E GIURISPRUDENZA

I crediti quando richiesti vanno provati

Sentenza a Modena: in tema di scoperto l'onere della prova ricade integralmente sugli istituti di credito

Lucilla Incovati

Una sentenza di qualche settimana, emessa dal Tribunale di Modena nei confronti del Banco Popolare (nel dettaglio della Società Gestione Crediti BP SCPA, mandataria del Banco Popolare Sc, ndr), fa chiarezza sui rapporti tra creditori e fiduciosi. Il caso prende spunto da una vicenda nella quale la banca aveva ingiunto alcuni privati di pagare una somma molto consistente (oltre 1,2 milioni di euro) in quanto fiduciosi di una società (Reggiani Costruzioni Spa) a titolo di scoperto di conto corrente. La sentenza è di particolare interesse in quanto tratta un argomento oggi molto sentito (l'onere della prova che incombe sugli istituti di credito con estensione agli aspetti dell'anatocismo e dell'usura) e fa perno sui rapporti tra banca e cliente e la possibilità da parte di quest'ultimo di ottenere riconsociture le

proprie ragioni, malgrado sia il contraente debole.

«La Cassazione negli ultimi anni ha emesso diverse sentenze, tra cui la 21466 del 2013, in cui ha precisato che se la banca intende agire, con il decreto ingiuntivo, per recuperare da un cliente delle somme — precisa l'avvocato Letizia Vescovini che ha seguito la causa — deve essere in grado di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto e il contratto di conto corrente da cui questo rapporto è sorto, per consentire di verificare se il saldo di cui si chiede il pagamento è realmente dovuto». Gli estratti conto consentono infatti di ricostruire l'intero rapporto banca/cliente e verificare se le condizioni applicate sono quelle pattuite e se sono legittime.

«Il dato importante è uno — aggiunge Vescovini —: il cliente ha diritto a ottenere la restituzione dalla banca degli interessi, se questi non sono stati pattuiti in un contratto. Non solo. Ha diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di anatocismo per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ancora: ha diritto alla restituzione delle somme pagate indebitamente a titolo di Cms (commissione di massimo scoperto, poi cancellata nel 2011 ndr): in-

fine gli spetta, sempre di diritto, la restituzione degli interessi se è stato superato il tasso soglia di usura. Di fatto, accade spesso che depurato il credito della banca da tutte le voci sopra descritte sia il cliente a essere a credito o quanto meno a veder ridotto notevolmente il proprio debito».

Proprio in virtù di questo ragionamento il Tribunale di Modena ha dato seguito a questi principi e ha revocato il decreto ingiuntivo di 1,2 milioni di euro, emesso da Bpva a carico di fiduciosi, poiché la banca non è riuscita a dimostrare come sia determinata la somma.

In pratica, la banca, non avendo prodotto tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, non ha consentito al giudice di verificare se la somma in questione era davvero dovuta. A quel punto ha revocato (ovvero privato di efficacia/eliminato) il decreto ingiuntivo e i fiduciosi sono stati dispensati dal versare la somma.

Come spiega l'esperta, in base ai principi che regolano l'onere della prova, ribaditi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, la banca che chiede il pagamento del saldo debitore del conto corrente, deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il con-

LA QUESTIONE IN SINTESI

Art. 2697

COSA DICE IL CODICE CIVILE

L'onere della prova è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove dell'esistenza del fatto stesso. Nel caso in cui il giudice non ritenga di avere elementi sufficienti per decidere riguardo a due versioni differenti fornite dalle parti in conflitto, non potendo rifiutarsi di decidere, deve dare applicazione alla regola dell'"onere della prova", secondo cui deve accogliere la versione del fatto prospettata dalla parte su cui non grava l'onere della prova (quando anche tale ultima versione risulti non sufficientemente dimostrata). L'articolo 2697 del Codice Civile stabilisce infatti che chi chiede il giudizio su un diritto di cui "dice" o "afferma" i fatti costitutivi, deve assumere l'impegno implicito di provare ciò che afferma, con la conseguente responsabilità dell'eventuale difetto o insuccesso di quella prova.

tratto di conto corrente da cui questo è sorto, nonché delle scritture contabili di riferimento. Vale a dire degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, dall'apertura all'estinzione del conto perché solo esaminando tutti gli estratti conto si può verificare se il saldo finale è corretto.

«Come ha ribadito la Cassazione nella sentenza 21466 del 2013 nei rapporti bancari in conto corrente la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto — conclude Vescovini — né la banca può sottrarsi dall'assolvimento di questo onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili per oltre 10 anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito».

I fiduciosi hanno così presentato opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la banca non aveva prodotto il contratto di conto corrente e tutti gli estratti contabili necessari per verificare la regolarità degli importi addebitati tra cui anatocistici e usurari.

ci sono paletti normativi, oppure perché questi sono difficili da aggirare. Oppure perché le autorità di vigilanza faticano a stare al passo con le prassi inadeguate oppure perché non hanno gli strumenti per intervenire efficacemente. In questo contesto è facile immaginare che la parte che paga di più questa situazione sia sempre il cittadino. Non sempre gli inconvenienti sono però solo per lui. Si prenda il caso dell'usura "bancaria" (affrontata dal punto di vista del risparmiatore nell'articolo in pagina). Però in realtà anche per gli intermediari il fatto che ci sia una confusione di pronunce dei giudici, per alcune fattispecie che poi

durati. La Banca d'Italia con una comunicazione di ottobre scorso ha ricordato tutti i paletti che regolano questo istituto. L'argomento è stato ripreso poi dalla stessa Bankitalia in un incontro con le associazioni dei consumatori (si veda Plus24 della scorsa settimana), scegliendo la strada non solo di intervenire sugli intermediari, ma anche di «innalzare i livelli di consapevolezza dei propri diritti» da parte dei clienti.

Banca d'Italia ricorda nel comunicato di ottobre che «le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci». In alcuni casi sono state ir-

Le varianti

Le banche e gli intermediari finanziari possono apportare delle variazioni ai contratti stipulati con la propria clientela. Si tratta di un'iniziativa unilaterale riconosciuta dalla legge agli intermediari, sottoposta però a precise condizioni: devono esserci dei giustificati (non vaghi) motivi che portano alla variazione e inoltre l'intermediario è tenuto a comunicare in modo chiaro e comprensibile le variazioni, dimostrare di averlo fatto. Per la clientela esiste il diritto di recesso

ma, «la comunicazione (della banca, ndr) deve, dunque, riportare la dicitura "proposta di modifica unilaterale del contratto" e attribuire al cliente il diritto di recesso». Anche qui si aprono altri margini di contestazione per il cliente. In ogni caso il contratto tra la banca e il cliente deve prevedere espressamente il diritto di cambiare le condizioni in corsa (ovviamente da parte dell'intermediario, perché la parte delle parti in questo campo non è, purtroppo, da mettere in conto. Anche per quanto riguarda le motivazioni che giustificano la variazione ci sono dei paletti: motivi come "lo impeto della crisi" sono stati bocciati dall'Abf.

**SEI VOIÙ
garanzie
per i soci
prestatori**

PRIMI PASSI
Da Legacoop nuovi obblighi per le associate

Gianfranco Ursino

Il tempo stringe, ma c'è ancora modo di correre ai ripari per non veder crollare tutto il sistema delle cooperative di consumo. Una realtà con oltre 150 anni di storia, che rischia di deflagrare sulla scia di un possibile effetto domino che valichi oltre i confini regionali del Friuli Venezia Giulia.

Lamiccia è stata accesa a metà ottobre con la richiesta di fallimento delle Cooperative Operate da parte del Tribunale di Trieste e il contestuale blocco di oltre 100 milioni di euro depositati da circa 17 mila piccoli soci prestatori nei libretti di risparmio offerti dalla Coop triestina. Anche perché, a detta della Procura, «questi soldi di fatto non esistono più». Fra due giorni, lunedì primo dicembre, l'amministratore giudiziario di Coop Operate, Maurizio Consoli, dovrà recarsi in Tribunale per presentare un piano di salvataggio che, se andrà in porto, «consentirà a soci di rientrare almeno parzialmente delle loro somme entro giugno», come annunciato questa settimana dallo stesso Consoli. Qualcosa di più sostanzioso — sperano i 17 mila risparmiatori — del 30% loro garantito dalla cof N

Usura bancaria incerta per tasso e mora

Cassazione e Bankitalia in disaccordo alimentano i dubbi della clientela

Marcello Frisone

■ Anche sul fronte dell'usura bancaria vi sono incertezze giuridiche: la giusta modalità di calcolo di un tasso usurario, la rilevanza degli interessi moratori, la possibilità di sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio e, infine, l'usura sopravvenuta. Vediamole.

IL CALCOLO DEL TASSO USURARIO

Nei contentiosi sulle aperture di credito in conto corrente, il vero pomo della discordia è quale sia il metodo corretto per calcolare un tasso usurario. Da una parte, il sistema bancario sostiene che vada utilizzata la formula delle istru-

zioni di Banca d'Italia per la rilevazione del Tasso effettivo globale medio (Tegm) e vada esclusa dal calcolo la Commissione di massimo scoperto (Cms). Dall'altra, i difensori dei clienti sostengono invece che la formula da utilizzare sia quella di matematica finanziaria. La Cassazione, con due sentenze del 2010 e una del 2011, ha affermato che la Cms va conteggiata e che le istruzioni non sono fonte di obblighi. La giurisprudenza successiva (si veda «Plus24» del 15 marzo 2014) ha sottolineato che le istituzioni hanno una valenza soltanto ai fini della rilevazione del Tegm e non in giudizio. Esiste, tuttavia, un orientamento contrario.

INTERESSI DI MORIA E USURA

Per mutui e leasing alcune sentenze di merito escludono la rilevanza degli interessi moratori mentre sono di parere opposto la legge 24/2001, la Cassazione costante (da ultimo la sentenza

350/2013), la Corte Costituzionale (sentenza n. 29/2002) e molte altre pronunce di merito. Rimane il problema delle conseguenze economiche in caso di usurarietà del solo tasso di mora: alcuni Tribunali (Padova) sostengono che la banca debba restituire tutti gli interessi (corrispettivi e moratori) mentre altri (Milano e Napoli) obbligano alla restituzione dei soli moratori.

LA SOMMATORIA

Sulla possibilità di sommare i tassi corrispettivi con quelli moratori, a parte alcune isolate pronunce che l'hanno ammessa (Tribunale di Parma), fino ad adesso la giurisprudenza costante la nega.

USURA SOPRAVVENUTA

Sebbene la Cassazione abbia riportato in vita questa fattispecie, permangono dubbi sulla modalità di calcolo, cioè se sia corretto riportare interessi corrispettivi e moratori al capitale residuo si

veda «Plus24» del 1° marzo scorso) oppure se sia necessario riportare i corrispettivi al capitale residuo e i moratori alla rata, individuando così due tassi (fisilogico e patologico) da raffrontare con le rispettive soglie di usura (si veda «Plus24» del 15 novembre 2014).

IMOTIVI DELLE INCERTEZZE

«Molti problemi — spiega l'avvocato Marco Rossi, managing partner dello studio legale e tributario Rossi Rossi & Partners di Verona — quali la scelta del corretto metodo di calcolo e la rilevanza dei moratori, dipendono dall'erroneo utilizzo delle istruzioni di Banca d'Italia ai fini del calcolo di un tasso d'usura. In realtà un conto è il calcolo giudiziale di un tasso in un singolo rapporto e altro è la rilevazione del Tegm. Altri problemi, quale quello dell'usura sopravvenuta — conclude Rossi — dipendono invece dalla scarsa qualità del dettato normativo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sole On Line 29.11.2014

COVER STORY

RAPPORTO BANCHE-CLIENTI

Le mosse per schivare usura e aiuti «interessati»

Conti correnti, mutui, prestiti e leasing: vademecum per evitare ricorsi costosi e privi di chance di successo

Marcello Frisone

I finanziamenti bancari sono sottoposti alla legge sull'usura? E se sì, come faccio a capire se il costo complessivo del mio prestito è usurario? Queste sono le domande che anche molti lettori di «Plus24» si pongono negli ultimi tempi sul finanziamento sottoscritto con la propria banca. Ma se alla prima domanda è facile dare risposta positiva, alla seconda non è così semplice rispondere in modo immediato e univoco, viste sia la diversità delle tipologie di finanziamento bancario (contro le quali consulenti o pseudo tali incoraggiano i clienti a far causa alla banca), sia le «variegate» pronunce giurisprudenziali che una volta danno ragione ai risparmiatori e un'altra (su casi simili) alle banche. Vediamo allora di fare chiarezza e capire in quali casi effettivamente i clienti della banca possono far valere le proprie ragioni.

MUTUI

Per verificare l'usurarietà di un mutuo è necessario guardare ai tassi che la banca si è fatta promettere al momento della stipula del contratto (si parla, in questi casi, d'usura contrattuale), indipendentemente dal momento del loro pa-

gamento (decreto legge 394 del 2000). I tassi da confrontare con la soglia d'usura sono quelli degli interessi corrispettivi (se del caso calcolando il Tir, il Tasso interno di rendimento che tiene conto dell'incidenza degli ulteriori oneri promessi in contratto come, per esempio, le spese di assicurazione) e di quelli moratori (cioè quelli che si pagano per eventuali ritardi nel pagamento delle rate). La giurisprudenza esclude invece che i due tassi convenuti contrattualmente possano essere sommati semplicemente e aritmeticamente (si vedano da ultimi «Plus24» del 1° e 29 marzo scorsi ma anche il recente orientamento dell'Abf nell'articolo della pagina accanto).

LEASING

Analogo discorso vale per i leasing che, pur essendo contratti giuridicamente diversi dai mutui, dal punto di vista finanziario possono essere trattati in modo simile. In questo caso, il cliente potrà verificare il rispetto della soglia sia del tasso leasing (che non è altro che un «Tir», come detto sopra), sia del tasso moratorio, ovviamente senza alcuna sommatoria tra i due tassi. In caso di usurarietà contrattuale di mutui o leasing la conseguenza è l'obbligo per la banca di restituire tutti gli interessi e le spese pagate dal cliente e per quest'ultimo la possibilità di continuare a fruire del finanziamento restituendo soltanto la quota capitale delle rate, senza interessi.

USURA SOPRAVVENUTA

Può capitare che il mutuo oppure il leasing non siano usurari al mo-

PAROLA CHIAVE

Usura

In senso generale l'usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, imposti spingendo il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio. In termini più tecnici, invece, si ha usura se il Tasso effettivo globale su base annua supera il tasso soglia usura (Tsu). Quest'ultimo va calcolato tenendo conto del livello del Tasso effettivo globale medio (Tegm) che risulta dalla rilevazione fatta ogni tre mesi da Bankitalia per conto del Mef e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Individuato il Tegm di periodo bisogna incrementarlo del 50% per ottenere il Tsu. Dal 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia, riducendo dal 50% al 25% l'incremento e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali; viene anche fissato in 8 punti il divario massimo tra il Tegm e la soglia.

FILO DIRETTO

Per capirne di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo e-mail: plus@ilssole24ore.com

mento della stipula ma che lo divengano nel corso del rapporto. In questi casi, non si ha usura vera e propria (con azzeramento degli interessi) ma la cosiddetta usura sopravvenuta. Di recente, la Cassazione (sentenze 602 e 603 del 2013) e l'Abf hanno stabilito che, in caso di tassi usurari accertati soltanto nel corso dell'esecuzione del contratto, il giudice deve ridurre questi tassi al limite della soglia.

AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

La verifica dell'usurarietà o meno di un fido in conto corrente (si vedano «Plus24» del 31 maggio e del 21 giugno scorsi) è più complessa di quella di mutui e leasing, posto che per il fido si pone un problema non soltanto di quali voci di costo vadano inserite nel calcolo (si pensi alla Commissione di massimo scoperto che ormai è certo vada ricompresa) ma soprattutto di quale formula di matematica finanziaria utilizzare.

Il dibattito giurisprudenziale vede contrapposte da un lato le banche che sostengono l'applicabilità della formula contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia (su quest'ultimo aspetto si veda intervista sotto) anche per il calcolo del costo di un singolo finanziamento (Teg) e, dall'altro, i clienti i quali sostengono invece che un conto è la rilevazione statistica dei tassi medi (Tegm) per la quale si usa la formula di Banca d'Italia, e un altro è il calcolo di un tasso d'interesse di un singolo rapporto di finanziamento (Teg, appunto), per la quale è necessario usare le normali formule di matematica finanziaria.

La bussola per chi vuol far valere

I casi nei quali il ricorso per usura contro la

- In caso di contenzioso con la banca, questa contestazione è riconosciuta sia dall'istituto sia dalla giurisprudenza
-
-

MUTUI



TAN (TASSO ANNUO NOMINALE)

Il Tan (Tasso annuo nominale), cioè il tasso d'interesse indicato nel contratto, può essere confrontato con la soglia d'usura?



TIR (TASSO INTERNO DI RENDIMENTO)

Il Tir (Tasso interno di rendimento), che tiene conto anche dell'incidenza delle spese collegate al prestito (per esempio le spese assicurative), può essere confrontato con la soglia d'usura?



TASSO MORATORIO

Il Tasso moratorio (quello che il cliente paga in caso di ritardo nel pagamento delle rate) può essere confrontato con la soglia d'usura?



TAN + TASSO MORATORIO

È possibile la sommatoria del Tan (Tasso annuo nominale) con il tasso degli interessi moratori, così come indicati nel contratto?



USURA SOPRAVVENUTA

Nonostante nel nostro ordinamento non ci sia una norma specifica che la disciplina, l'usura sopravvenuta è riconosciuta come motivo di contestazione?



CONTI CORRENTI



CMS

La Cms (Commissione di massimo scoperto), quella che le banche si facevano pagare (ma attualmente abolita) sulla punta massima di scoperto di trimestre, va ricompresa nel calcolo dell'usura?



«Formule con l'alibi di Bankitalia»



INTERVISTA

Marco Rossi
Avvocato

Il fatto che le banche si nascondano dietro le istruzioni della Banca d'Italia per giustificare gli «alti» tassi d'interesse applicati è un falso problema. La pensa così Marco Rossi, managing partner dello studio tributario e legale associato Rossi Rossi & Partners di Verona. Sembra che il tema della discordia tra banche e clienti siano le

istruzioni di Banca d'Italia che stanno creando tanta confusione.

Purtroppo è così. Ma un conto sono le istruzioni date da Bankitalia alle banche per la rilevazione del Tegm da cui ricavare le soglie d'usura, altro sono le modalità da seguire in giudizio per il calcolo del costo complessivo di un singolo finanziamento (Teg). Bankitalia sul punto non è però criticabile in quanto la formula delle istruzioni abbassa le soglie d'usura, a vantaggio dei clienti. Diverso il caso in cui si snaturati (come fanno le banche) la funzione statistica di questa formula utilizzando per il calcolo del costo di un singolo finanziamento. In questo caso, infatti, il risultato sarebbe un tasso fittiziamente più basso di quello reale.

Ma quali sono i problemi di mutui e leasing?

In questi casi il problema non è

tanto la formula ma quali voci includere o escludere dal calcolo (per esempio le spese di assicurazione) e se i tassi moratori vadano confrontati con la soglia d'usura. Sulle prime, la giurisprudenza ha ribadito la necessità di tenerne conto. Sui secondi, invece, benché la legge e la Cassazione continuino da 44 anni ad affermare che i moratori sono rilevanti ai fini dell'usura, vi è ancora chi lo nega.

E sulle aperture di credito?

Il problema è duplice: formula e voci di costo da considerare. Secondo me non ci sono dubbi che si debba utilizzare la formula di matematica finanziaria che pone in rapporto il costo complessivo (interessi, commissioni e spese) con il capitale utilizzato nel tempo. Sulla necessità invece di includere nel calcolo del Teg (Tasso effettivo globale) anche la Commissione di massimo

scoperto (Cms), la Cassazione ha stabilito che bisogna tenere in considerazione ogni remunerazione collegata al finanziamento.

Le istruzioni non dovrebbero quindi applicarsi quando un giudice è chiamato a valutare l'usurarietà di un finanziamento?

Non c'è dubbio perché il ruolo delle istruzioni è quello di semplice rilevazione del tasso fisiologico di mercato (Tegm). Ciò è ormai confermato dalla Cassazione (46669/2011) e dalla giurisprudenza di merito. La Corte Appello Torino (20 dicembre 2013), per esempio, ha spiegato anche perché i due piani (rilevazione statistica del Tegm e calcolo giudiziale del costo di un singolo finanziamento) vanno tenuti distinti.

marcello.frisone@ilssole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

le proprie ragioni

banca è riconosciuto oppure no. Le risposte sono indicate nei colori dei semafori

In caso di contenzioso con la banca, questa contestazione non è riconosciuta dall'istituto ma lo è dalla giurisprudenza

In caso di contenzioso con la banca, questa contestazione non è riconosciuta dall'istituto né dalla giurisprudenza

PRESTITI



Il Tan (Tasso annuo nominale), cioè il tasso d'interesse indicato nel contratto, può essere confrontato con la soglia d'usura?



LEASING



Il Tan (Tasso annuo nominale), cioè il tasso d'interesse indicato nel contratto, può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tir (Tasso interno di rendimento), che tiene conto anche dell'incidenza delle spese collegate al prestito (per esempio le spese assicurative), può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tir (Tasso interno di rendimento), che tiene conto anche dell'incidenza delle spese collegate al prestito (per esempio le spese assicurative), può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tasso moratorio (quello che il cliente paga in caso di ritardo nel pagamento delle rate) può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tasso moratorio (quello che il cliente paga in caso di ritardo nel pagamento dei canoni) può essere confrontato con la soglia d'usura?



È possibile la sommatoria del Tan (Tasso annuo nominale) con il tasso degli interessi moratori, così come indicati nel contratto?



È possibile la sommatoria del Tan (Tasso annuo nominale) con il tasso degli interessi moratori, così come indicati nel contratto?



Nonostante nel nostro ordinamento non ci sia una norma specifica che la disciplina, l'usura sopravvenuta è riconosciuta come motivo di contestazione?



Nonostante nel nostro ordinamento non ci sia una norma specifica che la disciplina, l'usura sopravvenuta è riconosciuta come motivo di contestazione?



FORMULA MAT. FINANZIARIA

Per il calcolo dell'usuraneta di un'apertura di credito in conto corrente si può utilizzare la formula di matematica finanziaria diversa da quella indicata nelle istruzioni di Bankitalia?



ANATOCISMO

Per il calcolo dell'usuraneta di un'apertura di credito in conto corrente si deve tenere conto dell'aumento di costo connesso all'anatocismo (maturazione di interessi sugli interessi)?



Il tasso di mora eccessivo sforbiciato dall'Arbitro

L'Abf esclude la possibilità di una riduzione equitativa in giudizio

Antonio Criscione

Se la banca applica a un cliente "consumatore" (ovvero un privato cittadino che non sia né impresa né professionista, in quanto tale) degli interessi moratori eccessivi, la conseguenza è che questi ultimi vengono ridotti al valore di quelli corrispettivi. Un nuovo passo avanti importante del collegio di coordinamento dell'Abf (un po' come dire le sezioni unite dell'Arbitro) per definire la questione dei rapporti tra clienti e banche e intermediari finanziari, è stato compiuto con una decisione 3955 del 24 giugno del 2014. Secondo l'Abf «il professionista che inserisca nel contratto tassi di interessi moratori sproporzionati è sempre esposto al rischio di perdere per tutta la durata dell'inadempimento del debitore il diritto a percepire l'intera differenza tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi moratori che è di regola superiore al primo».

Il tema quest'anno è stato affrontato in modo sistematico dall'Arbitro bancario finanziario, che, pure non contraddicendo le posizioni della Banca d'Italia su questo tema, ha cercato una soluzione che comunque offrisse una soluzione di garanzia per i clienti degli intermediari finanziari.

L'Abf non ha invece preso in considerazione la soluzione, obiettivamente più difficile da sostenere, di andare a sommare interesse moratori e corrispettivi per verificare il superamento delle soglie di usura. Con due importanti pronunce adottate nei mesi scorsi, l'Abf prima ha risolto il caso del cliente "professionale" (professionista o impresa) per poi affrontare quello del "consumatore" ovvero il comune cittadino che si rivolge a un intermediario finanziario. In particolare per quest'ultima categoria è stato affermato che la soluzione andasse rintracciata all'interno del codice del consumo.

Con la nuova decisione l'Abf si chiede se l'applicabilità dell'articolo 1224 del codice civile (ovvero riducendo gli interessi moratori a quelli corrispettivi) non vanifichi di fatto l'applicazione della regola della nullità stabilita dal codice del consumo. Ma risponde che l'effetto dissuasivo del sistema delineato è efficiente per lo scopo che si prefigge, ovvero evitare che gli in-

teressi moratori vengano fissati in maniera eccessiva. Accertato cioè che una tutela legale contro l'utilizzo di clausole vessatorie in materia di interessi moratori esiste, occorre vedere se questo strumento sia «anche adeguato al fine di indurre i professionisti che redigono i contratti per adesione a rinunciare all'inserimento in tali testi di clausole abusive». Una domanda alla quale l'Abf cerca di dare una risposta in termini di «razionalità giuridica», tenendo conto che «non pare ammissibile istituire congegni sanzionatori che facciano perno su un premio all'inadempimento». La soluzione da trovare è quindi: come evitare che gli intermediari pongano condizioni capestro ai loro clienti, senza però premiare questi ultimi quanto sono inadempienti rispetto agli oneri assunti? Imporre al cliente, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo rappresenta una clausola vessatoria, secondo quanto stabilisce il codice del consumo. Però per non premiare gli inadempienti non viene annullata del tutto la penalità posta a loro carico.

Foto: D. C. / Contrasto

«La via migliore è indurre gli istituti alla disclosure»



INTERVISTA

Aldo Dolmetta

Prof. diritto privato, Univ. Cattolica

Per Aldo Dolmetta, ordinario di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica: «Il problema dell'usura non è solo di sciacalli e strozzini. La legge sull'usura vuole tenere compatto il mercato, su livelli di grandezza omogenei. Tende a individuare un certo equilibrio tra offerta e domanda. Importante sarebbe allora separare nettamente l'aspetto civile da quello penale».

Quali sono i punti fermi raggiunti sul concetto di usura?

Pochi. Al livello di principi, posso individuare due: quello per cui vanno conteggiati anche i carichi accessori (assicurazioni, istruttorie, commis-

sioni minori, filiera di intermediari, ecc.); e quello per cui l'usura può manifestarsi anche in corso di rapporto. Tuttavia, anche tali acquisizioni lasciano aperti ancora molti buchi: si pensi anche solo alla questione attuale degli interessi moratori, di cui si continua a discutere l'eventuale rilevanza (mentre, a mio avviso, quando il debitore diviene inadempiente, la loro rilevanza è sicurissima); quanto all'usura sopravvenuta, poi, tutto si gioca sulla misura degli oneri sostitutivi di quelli diventati usurari.

Aicuni promettono facili recuperi degli interi interessi ai risparmiatori. Nella realtà questo avviene raramente, giusto?

Sì, è così. Tra le altre cose, uno dei problemi più grossi è che l'usura si spalma facilmente su rapporti retail (cessione del quinto, delegazione di pagamento, carte revolving, ecc.): tra le persone meno abbienti, quindi, e come tali più sensibili non solo al rischio di usura, ma anche al fascino delle "perizie facili".

Quando un consumatore deve sospettare che possa esserci usura nel suo rapporto con la banca?

Questo è uno dei problemi più grossi. Il fatto è che il cliente medio

molto difficilmente ha i mezzi per sapere se il suo rapporto è davvero usurario o meno: si tratta di calcoli a tante voci e molto complessi: per il cliente medio, insomma, la conoscenza e prova dell'usura sono punti molto difficili. Purtroppo, la giurisprudenza spesso non capisce la situazione e carica il cliente di oneri probatori che in pratica chiudono in negativo il discorso. I giudici dovrebbero piuttosto "costringere" gli intermediari a comportamenti di disclosure. In realtà, i nostri codici conoscono degli strumenti in grado di agevolare la prova del cliente. Il punto è che i nostri giudici sono timidissimi, se non più, nell'applicare questi strumenti.

Cosa pensa della giurisprudenza dell'Abf su questo tema?

Per la verità, a parte qualche lampo iniziale, l'Abf in tema di usura sembra molto allineato sulle posizioni della Banca d'Italia. Ed è noto la Vigilanza non ha mai amato questa legge e, anzi, più volte ne ha osteggiato in pratica l'applicazione. Non c'è dubbio che per migliorare le cose occorre un atteggiamento diverso, costruttivo, della Banca d'Italia. —

An.Cr.

Foto: D. C. / Contrasto

La bussola per chi vuol far valere le proprie ragioni


I casi nei quali il ricorso per usura contro la banca è riconosciuto oppure no. Le risposte sono indicate nei colori dei semafori

In caso di contenzioso con la banca, questa contestazione è riconosciuta sia dall'istituto sia dalla giurisprudenza

In caso di contenzioso con la banca, questa contestazione non è riconosciuta dall'istituto ma lo è dalla giurisprudenza

In caso di contenzioso con la banca, questa contestazione non è riconosciuta dall'istituto né dalla giurisprudenza

MUTUI




TAN (TASSO ANNUO NOMINALE)

Il Tan (Tasso annuo nominale), cioè il tasso d'interesse indicato nel contratto, può essere confrontato con la soglia d'usura?



PRESTITI



Il Tan (Tasso annuo nominale), cioè il tasso d'interesse indicato nel contratto, può essere confrontato con la soglia d'usura?



LEASING



Il Tan (Tasso annuo nominale), cioè il tasso d'interesse indicato nel contratto, può essere confrontato con la soglia d'usura?



TIR (TASSO INTERNO DI RENDIMENTO)

Il Tir (Tasso interno di rendimento), che tiene conto anche dell'incidenza delle spese collegate al prestito (per esempio le spese assicurative), può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tir (Tasso interno di rendimento), che tiene conto anche dell'incidenza delle spese collegate al prestito (per esempio le spese assicurative), può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tir (Tasso interno di rendimento), che tiene conto anche dell'incidenza delle spese collegate al prestito (per esempio le spese assicurative), può essere confrontato con la soglia d'usura?



TASSO MORATORIO

Il Tasso moratorio (quello che il cliente paga in caso di ritardo nel pagamento delle rate) può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tasso moratorio (quello che il cliente paga in caso di ritardo nel pagamento delle rate) può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tasso moratorio (quello che il cliente paga in caso di ritardo nel pagamento dei canoni) può essere confrontato con la soglia d'usura?



TAN + TASSO MORATORIO

È possibile la sommatoria del Tan (Tasso annuo nominale) con il tasso degli interessi moratori, così come indicati nel contratto?



È possibile la sommatoria del Tan (Tasso annuo nominale) con il tasso degli interessi moratori, così come indicati nel contratto?



È possibile la sommatoria del Tan (Tasso annuo nominale) con il tasso degli interessi moratori, così come indicati nel contratto?



USURA SOPRAVVENUTA

Nonostante nel nostro ordinamento non ci sia una norma specifica che la disciplina, l'usura sopravvenuta è riconosciuta come motivo di contestazione?



Nonostante nel nostro ordinamento non ci sia una norma specifica che la disciplina, l'usura sopravvenuta è riconosciuta come motivo di contestazione?



Nonostante nel nostro ordinamento non ci sia una norma specifica che la disciplina, l'usura sopravvenuta è riconosciuta come motivo di contestazione?



CONTI CORRENTI



CMS

La Cms (Commissione di massimo scoperto), quella che le banche si facevano pagare (ma attualmente abolita) sulla punta massima di scoperto di trimestre, va ricompresa nel calcolo dell'usura?



FORMULA MAT. FINANZIARIA

Per il calcolo dell'usura di un'apertura di credito in conto corrente si può utilizzare la formula di matematica finanziaria, diversa da quella indicata nelle istruzioni di Bankitalia?



ANATOCISMO

Per il calcolo dell'usura di un'apertura di credito in conto corrente si deve tenere conto dell'aumento di costo connesso all'anatocismo (maturazione di interessi sugli interessi)?



FONTE: Centro studi Almaura

Sole 24 Ore Plus 5.7.2014

DIETRO
I NUMERIFabrizio
Galimberti

Imprese Usa, la ripresa ora è sostenibile

Nella ricerca - degna di tanto sforzo - della sostenibilità della ripresa americana, abbiamo esaminato su queste colonne dapprima l'indebitamento delle famiglie e poi quello pubblico. Su ambedue i fronti abbiamo constatato forti progressi: il debito delle famiglie è caduto di 18 punti di Pil rispetto ai massimi ante-crisi e il debito pubblico, anche se non è calato, ha tuttavia vistosi disavanzi ridursi nettamente in quota di Pil. Questa settimana guardiamo alla posizione finanziaria dell'altro grande operatore: le imprese. Guardiamo al bilanciamento fra quel che le imprese hanno a disposizione - il cash flow da ammortamenti e utili non distribuiti - e quel che le imprese investono, sia per costruzioni, macchinari e software, sia per le scorte. Normalmente, le imprese hanno una posizione finanziaria passiva: in una economia ben temperata le famiglie risparmiano e mettono il loro risparmio a disposizione delle imprese per investire. Ma negli anni recenti in America questa normalità era stata abbandonata. I forti profitti delle

Finora per la verifica dell'usura non vanno sommati ai tassi corrispettivi. Ma qualcuno sostiene di sì

Pagina a cura di
Marcello Frisone

Non smette mai di creare problemi il rapporto tra interessi di mora e usura. Infatti, se da una parte è certo che i tassi di mora possano diventare usurari, dall'altra rimane il dubbio (che la giurisprudenza non ha dipanato) se il tasso di mora possa o meno essere sommato a quello degli interessi corrispettivi (in questo modo provocando quasi sempre il superamento delle soglie d'usura nei finanziamenti bancari). Per l'Arbitro bancario e finanziario (Abf) di Napoli, per esempio, la sommatoria tra tasso di mora e quello corrispettivo non è possibile mentre per alcuni operatori del settore sì. Ma andiamo con ordine.

LA RILEVANZA DEI MORATORI

Che i tassi moratori siano rivelanti ai fini dell'usura è certo. Già 14 anni fa il decreto legge 394/2000 (di interpretazione autentica della legge 108 del 1996 sull'usura) ha specificato che gli interessi a qualunque titolo convenuti - e quindi anche i moratori - vanno confrontati con le soglie d'usura. La norma è talmente chiara che tutta la giurisprudenza successiva (per esempio sentenze della Cassazione n. 5286/2000; n. 5324/2003; n. 603/2013 oppure la n. 29/2002 della Corte Costituzionale

(e) ha ribadito questo principio che, da ultimo, è stato ripreso anche dalla "famosa" sentenza 350 del 2013 della Cassazione (relatore Diodone). Quest'ultima, però, se da un lato ha ribadito la rilevanza dei moratori (come detto sopra), dall'altro non ha mai affrontato l'argomento se era possibile oppure no sommare il tasso degli interessi moratori con quello degli interessi corrispettivi.

IL DUBBIO SULLA SOMMATORIA

Di recente, infatti, alcuni clienti hanno eccepito in giudizio l'usurarietà dei finanziamenti bancari sostenendo che proprio la sentenza 350/2013 avrebbe ritenuto corretto sommare aritmeticamente il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori. Una recente ordinanza del Tribunale di Rovereto del 30 dicembre scorso (si veda «Plus24» dell'11 gennaio 2014) ha sospeso parzialmente la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo, ottenuto da una banca in relazione a un mutuo, sulla base della constatazione che il tasso complessivo (costituito però dalla somma dei tassi corrispettivi e dello spread previsto per i tassi moratori) sembrava in effetti superiore alla soglia. Sull'esito di questa vicenda va comunque attesa la sentenza definitiva del Tribunale.

L'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

L'Abf del Collegio di Napoli, con due pronunce del 20 e 26 novembre 2013, ha sostenuto che non è ammissibile sommare il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi di mora in quanto, dalla lettura dei contratti posti alla loro attenzione, «risulta evidente che gli interessi moratori non sono dovuti in

SLALOM TRA MATEMATICA LEGGE E GIURISPRUDENZA

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI

Disciplinati dall'articolo 1282 del Codice civile, sono quelli che il cliente paga per ricevere in prestito una somma.

GLI INTERESSI MORATORI

Disciplinati dall'articolo 1224 del Codice civile, sono quelli che il cliente deve pagare in caso di ritardo (cosiddetta mora) nel pagamento di una rata.

LEGGE E GIURISPRUDENZA

Il decreto legge 394/2000 stabilisce che, per la verifica dell'usurarietà di un finanziamento, si tiene conto degli interessi a qualsiasi titolo pattuiti (quindi anche di quelli moratori). Anche la giurisprudenza (Corte Costituzionale 29/2002; Cassazione 5324/2003 e 350/2013) conferma che gli interessi moratori sono rilevanti ai fini della verifica dell'usura. Né la legge né la giurisprudenza affermano però che i due tassi vadano sommati.

LA MATEMATICA FINANZIARIA

A conferma di ciò, la matematica finanziaria spiega che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono calcolati su importi diversi. I corrispettivi servono per calcolare la quota interessi di ogni rata e si calcolano sul capitale complessivo residuo mentre i moratori si calcolano normalmente solo sulle rate (quota capitale e quota interessi) pagate in ritardo. Una sommatoria tra i due tassi, dunque, non è matematicamente corretta.

aggiunta bensì in alternativa a quelli corrispettivi (o gli uni oppure gli altri)». Gli esperti della materia sottolineano inoltre che, dal punto di vista matematico, gli interessi corrispettivi sono calcolati sul debito residuo mentre quelli moratori sono calcolati sulle rate (capitale e interessi) non pagate.

IL COMMENTO

«La possibilità di sommare semplicemente i due tassi - spiega l'avvocato Marco Rossi, managing partner dello studio legale e tributario associato Rossi Rossi & Partners di Verona - non esiste né giuridicamente né matematicamente, perché sono calcolati su basi numeriche diverse (i corrispettivi sul debito capitale residuo; i moratori sulle rate non pagate). In realtà - osserva Rossi - la giurisprudenza ha semplicemente e correttamente sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (cosiddetto spread) prevista per calcolare i tassi moratori. In altre parole, è stato semplicemente confermato che i tassi moratori (spesso determinati in contratto come sommatoria tra tasso degli interessi corrispettivi e spread fisso) vanno confrontati, di per sé, con la soglia d'usura senza essere stata autorizzata mai alcuna sommatoria. Un aspetto interessante di queste pronunce - conclude Rossi - è dato, invece, dal fatto che abbiano giustamente confrontato i tassi moratori con le soglie d'usura pubblicate, senza tenere in alcun conto il tasso medio moratorio, rilevato statisticamente nel 2002 dalla Banca d'Italia (si veda «Plus24» del 16 novembre scorso, ndr)».

Tutti i dubbi sui tassi di mora

RISPARMIO & INVESTIMENTI

PRESTITI CHIARI

Ai fini usurari «conta» anche la polizza

Istruzioni di Banca d'Italia non vincolanti per i giudici. A Milano «bocciata» in Appello Logos Finanziaria

Marcello Frisone

■ Anche i costi della polizza assicurativa, stipulata a garanzia del pagamento delle rate di un finanziamento al consumo, vanno inclusi ai fini del rilevamento dell'usura. Le istruzioni di Banca d'Italia, che fino al 2009 escludeva questi costi dal calcolo ai fini usurari, non sono vincolanti per il giudice in quanto

non sono fonti normative. Sono questi i due principi espressi dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano (giudice relatore Carla Romana Raineri) con la sentenza n. 3283 del 22 agosto 2013 (resa nota solo di recente). La sentenza contribuisce a far chiarezza sul tema molto attuale (affrontato di recente anche in un convegno di Assilea del 6 novembre scorso) relativo a quali siano i costi da considerare nel calcolo di un tasso da confrontare con le soglie d'usura (si veda, per la rilevanza o meno dei tassi moratori ai fini dell'usurarietà di un contratto di leasing, «Plus24» del 16 novembre scorso).

Nel 2010 un cliente ha convenuto in giudizio Logos finanziaria (che contattata ha fatto sapere «che ha

preso atto della sentenza di secondo grado e ha deciso di procedere ricorrendo in Cassazione») davanti al Tribunale di Busto Arsizio (sezione distaccata di Saronno) chiedendo la nullità della clausola che prevedeva il pagamento degli interessi in quanto questi erano, a suo avviso, usurari se si teneva in conto il premio per l'assicurazione stipulata per garantire il pagamento delle rate del finanziamento. Così, dopo aver fatto svolgere una Consulenza tecnica d'ufficio (Ctu), il Tribunale di Saronno ha dato ragione ai clienti (ordinanza del 5 aprile 2011) dichiarando nulla la clausola del finanziamento relativa agli interessi e stabilendo che la banca avrebbe potuto pretendere soltanto la restituzione rateale del capitale (11.852

euro) nelle 96 rate residue. Il Tribunale ha anche disposto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni in ordine al reato d'usura. Logos Finanziaria ha quindi proposto appello alla sentenza di primo grado contestando che il premio d'assicurazione potesse essere incluso nel calcolo dell'usurarietà di un tasso. Anche perché i costi sono sempre stati esclusi (almeno fino al 2009) dalle istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso medio (Tegm) utilizzato per il calcolo delle soglie d'usura (Tsu). Ma la Corte d'appello di Milano, rifacendosi al significato letterale dell'articolo 644 del Codice penale (il quale richiede di tenere in conto le remunerazioni a qualsiasi ti-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'autorità di Vigilanza ha solo un ruolo statistico»



■ Ai fini usurari la Banca d'Italia deve soltanto rilevare statisticamente i tassi medi (Tegm) da cui ricavare il tasso soglia usura (Tsu). La verifica dell'effettiva usurarietà del prestito spetta invece alla magistratura. È questa l'interpretazione data da Marco Rossi, managing partner dello studio legale e tributarario Rossi Rossi & Partners di Verona, alla sentenza della Corte d'Appello di Milano (si veda articolo

«Allora la giurisprudenza delegittima Banca d'Italia? Direi proprio di no. I giudici milanesi hanno ribadito semplicemente che per la verifica giudiziale dell'usurarietà di un tasso applicato a un singolo finanziamento la Banca d'Italia non ha alcun ruolo e ciò è verissimo. Quindi, quale ruolo ha la Banca d'Italia?»

La rilevazione statistica del Tegm, da cui ricavare il Tsu, che serve da semplice parametro numerico di paragone. Un altro conto è la verifica dell'usurarietà di un tasso effettivamente pagato sui singoli finanziamenti. In merito al calcolo di quest'ultimo tasso la Banca d'Italia non ha alcuna funzione (così come dalla stessa più volte confermato, da ultimo con i chiarimenti di luglio 2010)

è talmente chiaro da non lasciare spazio a dubbi: ogni costo connesso al finanziamento è rilevante. Perché si fa allora confusione? Ciò che occorre evitare per non fare confusione è di affermare che le istruzioni di Banca d'Italia non siano conformi all'articolo 644 perché in questo modo si afferma implicitamente che esse andrebbero utilizzate per la veri-

»

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

BANCHE E CLIENTI

I tassi usurari nel mirino dei tribunali

UniCredit, Mps e una Bcc locale al vaglio dei giudici di Viterbo per verificare gli oneri sul conto corrente

Lucilla Incorvati

■ Questa volta sotto il mirino del Tribunale di Viterbo sono finite tre banche Mps, UniCredit e la Bcc locale per usura sopravvenuta, ovvero applicata in corso di rapporto. Il Tribunale della città laziale, dopo che già in passato ha lavorato per accertare certe anomalie (si veda Plus24 del 6 aprile scorso) continua a voler verificare, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, se sui rapporti di conto corrente, in riferimento ai tassi debitori, è stata applicata usura. A differenza di altri casi, in questo il Ctu deve verificare l'applicazione e non la pattuizione di tassi usurari. «Ciò significa che, indipendente-

mente dalle comunicazioni al cliente, se si accetterà che ci sono dei tassi sopra la soglia consentita - spiega l'avvocato Massimo Meloni, Ctu del Tribunale di Viterbo - scatterà la sanzione civilistica prevista dall'articolo 1815 del Codice Civile». Questa stabilisce il recupero integrale degli interessi pagati per tutta la durata del rapporto. Secondo l'esperto si tratta di un ulteriore passo avanti rispetto al principio enunciato dalla Cassazione a gennaio. In questo caso l'articolo 1815 viene applicato ai conti correnti non solo nel caso di usura pattuita, vale a dire quella scritta, ma in quella sopravvenuta, che si verifica quando la banca modifica in modo unilaterale le condizioni. Anomale che oggi si riscontrano in molti contratti (prestiti, leasing, conti correnti, etc).

Con la sentenza n. 350 del gennaio scorso la Cassazione è stata stralitto il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, se i tassi o le penali superano il tasso di soglia di usura stabilito dalla legge. Nel calcolo del tasso effettivo praticato dalla

banca su un mutuo ipotecario devono essere inclusi anche gli interessi di mora. Occorre confrontare il tasso praticato dalla banca con il tasso soglia per i mutui ipotecari, tenendo conto anche degli interessi moratori contrattualmente previsti in caso di ritardo pagamento delle rate. Il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali, cioè quelli dalla banca come corrispettivo per il prestito, e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo, cioè dovuti dal mutuatario in caso di ritardo pagamento, supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge. Su ricorso del mutuatario il giudice ha annullato il contratto di mutuo nel quale sono stati applicati interessi di usura. Il mutuatario ha così potuto usufruire di tutte le possibilità della legge 108/96, tra cui la restituzione degli interessi versati.

A fare proprio nel merito il principio della Cassazione è intervenuta poi la Corte D'Appello di Venezia (342/2013) per la quale l'applicazione dell'articolo 1815 si applica a tutte

La soglia da controllare

USURA OGGETTIVA E SOGGETTIVA

Tasso soglia = T.E.G.M. + 50%

15% ↑ Usura oggettiva Tasso soglia

10% ↑ Usura soggettiva T.E.G.M.

Calcolo Prima del luglio 2011

USURA OGGETTIVA E SOGGETTIVA

Tasso soglia = (T.E.G.M. + 25%) + 4 punti

16,5% ↑ Usura oggettiva Tasso soglia

10% ↑ Usura soggettiva T.E.G.M.

Calcolo dopo luglio 2011 non retroattivo sentenza Cassazione n. 46669

le obbligazioni e non solo ai mutui. Quest'ultimo è un precedente molto importante che ha dato il via a moltissime azioni di risarcimento ed è molto probabile che altre arriveranno. L'usura bancaria, introdotta dall'art. 644 del codice penale, è stata riformulata dalla Legge n.108/1996 del 7 marzo 1996, che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura. In particolare è stato ridefinito il quadro complessivo descritto dalla fattispecie incriminatrice, affiancando ai parametri puramente soggettivi, previsti dalla vecchia formulazione, nuovi parametri cosiddetti "oggettivi". È stato ampliato l'ambito di applicazione del reato di usura e conseguentemente l'area di tutela che non opera solo nei casi in cui sussista lo stato di bisogno del quale taluno abbia approfittato conseguendo vantaggi per sé o per altri, ma anche ogni qual volta il limite (tasso soglia di usura) venga superato.

lucilla.incorvati@hsb.com
+39 0761 208188

dunque va conteggiato. Ecco perché è utile sempre verificare se la banca lo ha comunicato oppure no. Il mio suggerimento è far-

Ctu per verificare la documentazione del cliente su quali tempi si deve ragionare? In genere, quando il privato e/o

Verificare bene le voci di costo

■ Come ci si accorge che il contratto firmato con la banca presenta tassi più alti di quelli consentiti?

Fare ricorso è razionalizzare un fatto negativo

La mente umana tende a concentrarsi solo sul positivo. E sbagliano anche gli istituzionali

Marco lo Conte

Il primo passo, spesso, è quello più faticoso, soprattutto psicologicamente: realizzare che qualcosa non è andato e passare alle contromisure. Cosa che ritarda il reclamo stesso e le azioni risarcitorie, proprio perché non è semplice assimilare la cattiva notizia e confrontarla con le aspettative. Numerosi studi di finanza comportamentale o psicologia hanno analizzato la questione. C'è problema e problema: la clonazione della carta di credito o l'esecuzione di un ordine a un prezzo errato; ma c'è anche il calo di un fondo obbligazionario che si pensava garantito. Spesso scatta quella che studiosi come Leon Festinger o Milton Erickson hanno definito come "dissonanza cognitiva". È la discordanza tra due rappresentazioni: alla scelta, quando pure si erano valutati scenari e considerato rischi, e alla verifica, che fa emergere talvolta una sorpresa negativa. Una volta compiuta la scelta di investimento la mente umana tende a escludere le ipotesi negative e a concentrarsi solo sul positivo che ha una presa maggiore sul

sistema limbico e sottocorticale, escludendo invece la capacità di mantenere stabile nel tempo il monitoraggio del rapporto rischio/rendimento, ad opera dell'area corticale.

In finanza le cose sono complicate da elementi esterni, cui siamo portati ad affibbiare la "colpa": ai mercati senza regole, alle autorità di vigilanza poco attive, al consulente che ha tradito la fiducia. Ipotesi e circostanze, beninteso, talvolta plausibili ma che celano la nostra incapacità di mantenere lucidità. La normativa vuole rafforzare la consapevolezza: la Mifid, in particolare, impone all'intermediario di non proporre strumenti che il cliente non comprende. Indicazioni spesso disattese, se è vero che secondo Consob solo due test valutativi su 20 risultano davvero adeguati a comprendere le caratteristiche del cliente, visto che la stessa autorizzazione è spesso ingannevole. Vale per gli istituzionali: enti previdenziali, aziende ed enti locali hanno sottoscritto strumenti che avevano poco a che vedere con le proprie esigenze e molto con i ricavi dei promotori. E il consulente? Il suo ruolo è di accompagnare razionalmente l'analisi periodica dei risultati. Ottimo, dicono gli esperti, purché non sia un nostro parente: in quel caso potrebbe essere ancora più difficile realizzare che qualcosa è andato storto e passare alle contromisure

La fotografia di IPR Marketing

Sondaggio sul rapporto che gli italiani hanno con le banche. Valori per età e per area di residenza del rispondente, in percentuale

	ETÀ IN FASCE							AREA DI RESIDENZA		
	TOT	18-34	35-54	55 E OLTRE	NORD	CENTRO	SUD/ISOLE			
Le è mai capitato di avere problemi con la sua banca?										
SI, spesso	5	5	7	5	6	5	5			
SI, qualche volta	41	34	40	46	45	32	39			
No, mai	54	61	53	49	49	63	56			
È stato necessario:										
Un reclamo scritto	23	14	30	22	20	5	39			
Una lettera da parte di una associazione di consumatori	9	9	8	10	4	18	13			
Una diffida di un avvocato	8	9	10	5	6	2	13			
Ritiene che la via del reclamo ed eventualmente del ricorso ad un arbitro o ad un mediatore sia:										
Difficile	56	20	62	71	68	42	44			
Facile	23	47	23	10	21	38	19			
Senza opinione	21	33	15	19	11	20	37			
Si è informato sulla possibilità di inoltrare reclamo o affidarsi ad un arbitro o mediatore?										
No	98	98	99	99	99	98	99			
SI	2	2	1	1	1	2	1			
Lei ritiene che la sua banca spieghi chiaramente come comportarsi in caso di problemi nel rapporto finanziario?										
No	89	90	93	85	83	88	97			
SI	11	10	7	15	17	12	3			
Lei sa se la sua banca pubblica i reclami ricevuti sul sito internet?										
No	97	99	95	95	97	94	97			
SI	3	1	5	5	3	6	3			
Sarebbe interessato a vedere sul sito della banca gli argomenti specifici su cui la sua banca ha ricevuto reclami da parte dei clienti?										
SI	87	83	89	89	85	92	88			
No	13	17	11	11	15	8	12			

I QUESTIONARI

Le interviste sono state condotte con il sistema Telematico "Tempo Reale"

IL CAMPIONE

Panel 1.000 residenti in Italia, disaggregati per sesso, età ed area di residenza. Rispondenti: 91%

IL PERIODO

Le interviste sono state realizzate il 17 aprile 2013

IL COMMITTENTE E IL FORNITORE

Plus24 - Il Sole 24 Ore; IPR Marketing - www.iprmarketing.it - direttore: Antonio Noto

Il 56% degli italiani ritiene difficile la via stragiudiziale

Ma nella maggioranza dei casi non hanno mai preso informazioni

Il problema resta l'informazione. Il sondaggio di IPR Marketing per Il Sole 24 Ore conferma che nella gestione delle situazioni di potenziale lite con le banche, i clienti sono poco attenti alle possibilità che in realtà sono già offerte dalla normativa: il 56% ritiene infatti difficile l'utilizzo del reclamo o il ricorso a un mediatore. In realtà, quando si manifesta un problema il primo passo che gli intervistati fanno è andare in filiale (nell'89% dei casi) e rivolgersi a qualche amico che si ritiene esperto (15% dei casi: le risposte erano cumulabili).

Quando hanno dovuto avanzare un passo formale, hanno presentato il reclamo alla banca ma poi, se il caso non si è risolto, hanno preferito il giudice piuttosto che un tentativo di mediazione o l'arbitro bancario e finanziario. Nel 98% dei casi non ci si è neanche informati di come si utilizza tale procedura di conciliazione.

Molto apprezzata invece è la possibilità di vedere on line un resoconto dei reclami che la propria banca riceve, ma pochissimi sanno che questa possibilità già c'è. Il sondaggio, del quale pubblichiamo qui un estratto, è disponibile integralmente on line (www.ilssole24ore.com/plus24). — An. Cr.



Stabilità. Sempre.

Nordea 1 - Stable Return Fund
(ISIN: LU0227384020, BP-EUR)

Anche nei momenti difficili abbiamo bisogno della stabilità di chi ci è vicino.

Nordea Asset Management ha fatto della stabilità un suo valore.

Making it possible

Nordea



Investment Funds

www.nordea.it/stabilitasempre - [nordefunds@nordea.lu](mailto:nordeafunds@nordea.lu)

I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d'Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita legalmente ed in esistenza in conformità alle leggi in vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti in rapporto ai fondi presentati. Gli investimenti riguardanti i fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del prospetto informativo in vigore, che è disponibile sul sito internet www.nordea.it, insieme al documento di informazioni chiave per gli investitori, alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d'offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti Sella Holding S.p.A., Affinity Bank S.p.A., Società Generale Siciliana Services SpA. Il prospetto ed il documento di informazioni chiave per gli investitori sono stati depositati presso gli archivi Consob. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Investimenti in mercati emergenti comportano un maggiore elemento di rischio. Come conseguenza della politica d'investimento il valore delle azioni non è garantito e può fluttuare ampiamente. Per ulteriori dettagli dei rischi di investimento associati a questi fondi, si rimanda al documento di informazioni chiave per gli investitori, disponibile come sopra descritto. Nordea Investment Funds S.A. pubblica esclusivamente informazioni relative ai prodotti e non fornisce alcuna raccomandazione di investimento. Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, che è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari. Per ulteriori dettagli la riproduzione e la circolazione di questo documento senza previa autorizzazione. I riferimenti a società o altre tipologie di investimento contenute all'interno del presente documento non costituiscono sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo illustrativo. Il livello delle agevolazioni e incrementi fiscali dipenderà dalle circostanze di ogni individuo ed è soggetto a variazioni nel futuro.